

STATUTO

**Opera Societ Cooperativa
Sociale - ONLUS Societ
Cooperativa perazioni**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: URBINO PS VIA PACIOTTI 3

Numero REA: PS - 187029

Codice fiscale: 02036180426

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) all'atto del 18.01.2019, Repertorio n.	
	201312/30023 -	
	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS SOCIETA'	
	COOPERATIVA PER AZIONI	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	1.È costituita la Società Cooperativa per azioni denominata	
	"Opera Società Cooperativa Sociale - ONLUS Società	
	Cooperativa per azioni", in sigla "Opera - ONLUS Soc. Coop	
	Sociale p.a.".	
	2.Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V	
	del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non	
	previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile, in	
	quanto compatibili, le disposizioni sulle società per	
	azioni.	
	3.Alla Cooperativa si applicano, inoltre, le disposizioni di	
	cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, le disposizioni	
	di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e le	
	disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	
	4.Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la	
	Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una	
	o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza,	

	assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute	
	dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai	
	relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel	
	cui territorio ha la propria sede sociale.	
	5.La cooperativa informa la propria attività tenendo conto	
	della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a	
	carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata	
	stabilità dall'articolo 45 della Costituzione della	
	Repubblica Italiana ed ai principi statuiti dal Codice	
	Etico aziendale legalmente adottato dagli organi sociali	
	preposti in conformità ai principi del Codice Etico	
	adottato dalla Associazione nazionale di rappresentanza cui	
	la Cooperativa aderisce.	
	Art. 2 - Sede	
	1.La Cooperativa ha sede nel Comune di Urbino.	
	2.Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può	
	trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché	
	istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali,	
	agenzie, filiali, rappresentanze e unità locali operative	
	fuori della propria sede sociale.	
	Art. 3 - Durata	
	1.La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31/12/2078; tale durata potrà essere	
	prorogata o la Cooperativa anticipatamente sciolta con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.	

	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 - Scopo	
	1.La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.	
	2.Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione delle attività di cui all'articolo	
	successivo finalizzandole all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate individuate dall'articolo 4 della	
	Legge 8 novembre 1991, n. 381, in conformità a quanto	
	previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa	
	Legge, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni.	
	3.La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa.	
	4.Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci	
	instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro,	
	in forma subordinata nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge o autonoma, compreso il rapporto di	

	collaborazione coordinata e continuativa non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge 3	
	aprile 2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o da	
	qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non	
	espressamente derogate o diversamente disciplinate.	
	5.I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516	
	Codice Civile, dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	6.I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a	
	disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per	
	la Cooperativa stessa.	

	7.In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica	
	del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo	
	Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di	
	cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	8.La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	9.La Cooperativa dunque, nel nascere e svilupparsi con	
	l'intento di contribuire efficacemente alla crescita	
	sociale ed economica del proprio contesto territoriale,	
	rappresenta un riferimento importante sia in termini	
	occupazionali che in termini di effettivo sostegno nello	
	svolgimento di attività di rilevanza sociale promosse	
	soprattutto sia da Enti e Istituzioni Pubbliche che	
	private.	
	10.Essa è al contempo attenta ad accogliere le istanze di	
	nuovi soggetti, in particolare privati, acquisendo, con	
	ciò, una maggior consapevolezza dell'importanza	
	dell'attenzione da rivolgere ai diversi attori sociali,	
	economici, politici, etc. del territorio e, quindi, della	
	necessità di costruire con essi rapporti costruttivi	
	fondati su reciproco rispetto.	
	11.In tal senso si esplicita in forma quanto più chiara il	
	carattere peculiare della Cooperativa che consiste nel suo	

	orientamento agli interessi degli "stakeholder", cioè di	
	coloro che essendo i "vicini" della Cooperativa	
	(dipendenti, associazioni, comunità locali, imprese, etc.)	
	con cui è d'obbligo interloquire, possono rappresentare	
	coloro i cui interessi sono direttamente collegati con	
	quelli della Cooperativa stessa.	
	12.Questa impostazione sostiene l'obiettivo primario di	
	volver sviluppare e concretizzare un modello in cui i valori	
	della cooperazione, e della cooperazione sociale in	
	particolare, costituiscano gli elementi trainanti e di	
	referimento di una strutturazione imprenditoriale efficace,	
	tale da poter incidere in maniera effettiva sulla crescita	
	della Cooperativa ma anche sull'evoluzione e sulla	
	costruzione del modello sociale del territorio in cui	
	opera, ritenendosi parte attiva e propositiva di esso.	
	13.Qualì declinazioni di questo macro obiettivo la	
	Cooperativa individua i seguenti punti:	
	-Promuovere lo sviluppo economico locale e la	
	crescita del capitale umano;	
	-Attuare azioni efficaci a sostegno di	
	soggetti deboli o a rischio di emarginazione	
	favorendone l'inserimento non soltanto in un	
	contesto lavorativo ma in un ambito sociale	
	più ampio, considerando ogni forma di	
	diversità uno stimolo ed un valore di	

	crescita;	
	-Accrescere la partecipazione ed il	
	coinvolgimento nella vita sociale della	
	cooperativa, così come le possibilità di	
	condivisione delle scelte, valorizzando il	
	ruolo del socio all'interno dei processi	
	democratici della cooperativa;	
	-Ampliare ed allargare le attività della	
	Cooperativa ad altri ambiti territoriali;	
	-Sviluppare le dimensioni della Cooperativa	
	tenendo prioritario lo scopo di ottenere	
	risultati economici positivi;	
	-Mirare ad ottenere la soddisfazione del	
	cliente relativamente alla qualità dei	
	servizi offerti e del loro rapporto con il	
	prezzo;	
	-Promuovere politiche attive e collaborare	
	con organizzazioni, enti, ed altri soggetti	
	per costruire interventi condivisi;	
	-Contribuire in maniera sistematica e attiva	
	alla costruzione di una rete di rapporti	
	strutturati con gli altri soggetti della	
	cooperazione;	
	-Tenere a riferimento la carta dei valori	
	della cooperazione per ciò che concerne sia	

	i rapporti interni che tra cooperative.	
	14.La Cooperativa, nel voler raggiungere gli scopi sopra	
	definiti, intende sviluppare un modello capace di coniugare	
	i valori della cooperazione - e della cooperazione sociale	
	in particolare - con l'esigenza di rispettare obbiettivi di	
	impresa in termini di sostenibilità, efficacia ed	
	efficienza - ai livelli massimi possibili in una impresa	
	sociale senza snaturarne le peculiarità - e, al contempo,	
	promuovere una strutturazione ed organizzazione capace di	
	valorizzare il radicamento ed il rapporto virtuoso con più	
	territori, e con ciò l'autonomia di forti capacità	
	relazionali e rappresentative locali sempre riconducibili	
	alla unità ed unicità che sono proprie della Cooperativa.	
	Art. 5 - Oggetto	
	1.La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci, ed in particolare con i soggetti previsti	
	dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	2.Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle attività	
	di cui al punto successivo sempre finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché	

	le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.	
	3.La cooperativa potrà pertanto svolgere a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	1)attività di propaganda mutualistica e cooperativa per	
	la diffusione e lo sviluppo dello spirito associativo e	
	di rafforzamento dei legami di solidarietà aderendo	
	anche ad enti, a cooperative di secondo grado,	
	consorzi, associazioni e società che si propongono	
	attività affini, complementari ed integrative a quelle	
	statutarie;	
	2)gestione di strutture complesse per l'erogazione di	
	servizi di pulizia e manutenzione di locali, gestione e	
	manutenzione di aree condominiali, aree verdi, parchi,	
	giardini, pubblici e privati, gestione di mense e di	
	pubblici esercizi, gestione di lavanderie, portinerie	
	ed attività commerciali;	
	3)gestione di attività inerenti la gestione di sportelli	
	di riscossione, vendita di titoli di viaggio e	
	similari, in proprio e per conto terzi, la gestione di	
	aree e strutture adibite a parcheggio di veicoli,	
	compresi i servizi, garages, officine, stazioni di	
	rifornimento, impianti di manutenzione e lavaggio,	
	magazzini necessari all'espletamento delle attività	
	sociali;	

	4)attività concernenti lavori di trasporto, trasloco,	
	facchinaggio e tutte le operazioni di movimentazione	
	carichi nonché la gestione di magazzini;	
	5)gestione di servizi di supporto alle pubbliche	
	amministrazioni e alle società a partecipazione	
	pubblica, nonché ai privati come a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: servizi di logistica,	
	servizi di orientamento, servizi di formazione, servizi	
	di consulenza, servizi dei centri di inserimento ed	
	elaborazione dati, servizi di lettura contatori,	
	servizi di segreteria, attivazione e/o gestione di call	
	center, gestione di banche dati, servizi informativi,	
	organizzazione e gestione di acquisti centralizzati,	
	gestione di impianti e strutture sportive con relativi	
	servizi, attività di analisi, di ricerca e di studi ed	
	elaborazioni statistiche e di settore sia presso la	
	sede della cooperativa che nelle sedi indicate dai	
	richiedenti;	
	6)servizi diretti a favorire l'accesso al lavoro, la	
	formazione, la ricerca attiva del lavoro, il sostegno	
	all'inserimento lavorativo di fasce deboli;	
	7)fornitura di servizi di pulizia, igienizzazione e	
	sanificazione a privati e/o enti, compresa la pulizia	
	urbana, la raccolta di rifiuti, la custodia e la	
	gestione di impianti e servizi di smaltimento, di	

	differenziazione e/o trasformazione e rigenerazione di	
	questi ultimi; gestione di lavanderie industriali e al	
	pubblico; gestione di aree custodite, condomini;	
	servizi di custodia diurna e notturna e tutelativi del	
	trasporto di valori e merci;	
	8) Tutte le attività di valorizzazione e di promozione del	
	patrimonio culturale, turistico ed ambientale,	
	comprendendo la gestione in toto di strutture,	
	iniziative, eventi a ciò inerenti come a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- progettare, organizzare, gestire e	
	promuovere eventi culturali, mostre,	
	spettacoli, conferenze, concerti,	
	manifestazioni pubbliche di ogni genere,	
	dalle folcloristiche a quelle fieristico-	
	commerciali, dalle sportive alle musicali, e	
	simili;	
	-progettare, gestire e promuovere spazi a	
	valenza culturale, spazi museali, centri di	
	aggregazione, biblioteche, mediateche,	
	informagiovani, centri culturali, siti di	
	interesse storico-artistico, archeologico o	
	ambientale, teatri e sale teatrali, sale	
	cinematografiche, con annessi servizi di	
	caffetteria, ristorazione, libreria,	

	merchandising, etc.;	
	-progettare, organizzare, gestire e	
	promuovere attività di tutela e	
	valorizzazione dei patrimoni culturali,	
	ambientali e turistiche, anche all'interno	
	di aree naturali protette pubbliche e	
	private, così come organizzare, gestire,	
	promuovere e vendere proposte di itinerari	
	turistici, escursioni ed itinerari a tema,	
	pacchetti di viaggio quali attività di tour	
	operator e gestione di agenzie viaggi,	
	gestire e organizzare attività informative;	
	-progettare, organizzare, gestire e	
	promuovere attività formative, interventi	
	didattici, proposte ludico-ricreative,	
	azioni e servizi socio-culturali;	
	-progettare, organizzare, gestire e	
	promuovere attività editoriali, grafiche, di	
	stampa, di confezionamento pubblicazioni e	
	similari, di catalogazione, creazione di	
	archivi e banche dati, di realizzazione di	
	prodotti e servizi multimediali,	
	informatici, telematici, cinematografici,	
	video, audio, etc.; di produzione, acquisto,	
	diffusione distribuzione e vendita degli	

	stessi; di raccolta sponsorizzazioni e	
	pubblicità;	
	-progettare, organizzare, gestire e	
	promuovere scavi e siti archeologici, il	
	restauro di beni di qualsiasi genere o	
	natura;	
	-gestire e promuovere strutture ricettive, di	
	ristorazione e di ricreazione;	
	-fornire servizi e supporti, sia	
	professionali che tecnici, per le attività	
	di cui ai punti precedenti e avviare servizi	
	ed attività volte a supportare le funzioni e	
	la gestione della cooperativa e delle	
	eventuali cooperative di secondo grado e/o	
	consorzi, società. Etc. a cui la Cooperativa	
	aderirà (Centro elaborazione dati,	
	segreteria centralizzata, etc.);	
	-gestire attività di fundraising per attività	
	autonomamente gestite o per conto di terzi.	
	9) costituzione di laboratori di grafica, editoria, ed	
	altre tecniche di stampa, di studi pubblicitari, e	
	qualsiasi altra lavorazione, produzione e servizio	
	affine che possa essere svolta nell'ambito di un	
	laboratorio di arte grafica, editoriale, stampaggio e	
	simili sia in proprio che per conto terzi;	

	10)gestione di mense aziendali pubbliche e private, bar e	
	ristori, con somministrazione di cibi e bevande sia	
	presso le sedi delle mense che con consegna e	
	distribuzione dei pasti presso le sedi delle aziende o	
	di chiunque ne faccia richiesta; produzione e	
	commercializzazione prodotti tipici. L'attività potrà	
	essere svolta anche in collaborazione con altri enti o	
	società del settore;	
	11)interventi per l'inserimento lavorativo:	
	-costituzione di botteghe e laboratori per la	
	produzione e la vendita di articoli di	
	maglieria, pelle, vetro, vimini, legno,	
	biancheria, giochi, bigiotteria, materiale	
	didattico, audiovisivo, documentazione, in	
	particolare pubblicazioni rivolte alla	
	prevenzione degli stati di dipendenza ed	
	emarginazione;	
	-costituzione di gruppi di lavoro per	
	interventi di manutenzione per opere	
	murarie, idrauliche, da elettricista, per	
	imbianchinaggio etc;	
	- costituzione di gruppi di bracciantato	
	presso aziende agricole;	
	-costituzione di gruppi di pulizie,	
	disinfestazioni per fabbricati civili, Enti	

	pubblici, parchi etc...;	
	-organizzazione e allestimento tecnico	
	spettacoli culturali, cineforum, concerti,	
	iniziative pubbliche, feste popolari, cicli	
	di conferenze, sonorizzazioni, luci,	
	costruzioni elettroniche e alta fedeltà,	
	assemblaggio di componenti elettroniche;	
	-organizzazione e allestimento di stand	
	fieristici, manifestazioni pubbliche,	
	mostre, negozi etc...;	
	-costituzione di laboratori per la	
	costruzione di pannelli solari e loro	
	installazione;	
	-costituzione di laboratori di falegnameria,	
	piccola manutenzione mobilio ed	
	elettrodomestici, restauro, legatoria, etc...;	
	-assunzione di conduzione diretta, in	
	locazione, in appalto o in altre forme, di	
	terreni e fondi rustici in genere, di	
	allevamenti, stalle, di mezzi ed attività	
	del settore della pesca ed ittico in genere,	
	di aziende agricole nonché coltivazioni	
	ortofrutticole e/o florovivaistiche con	
	svolgimento di ogni attività connessa alla	
	coltivazione del fondo, compresa la	

	commercializzazione anche previa confezione	
	e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle	
	colture ed attività suddette nonché	
	manutenzione di aree verdi, giardini,	
	parchi, condomini etc.. sia pubblici che	
	privati;	
	12) promozione e gestione di corsi di formazione intesi a	
	dare anche ai soci e/o dipendenti partecipanti	
	all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei	
	al reinserimento sociale ed alle qualifiche	
	professionali nonché alla formazione cooperativistica	
	anche con il contributo della U. E., degli enti	
	pubblici e privati in genere e/o singoli;	
	13) può organizzare ed erogare attività di formazione	
	continua nel campo sanitario;	
	14) trasporto cose e/o persone per conto proprio o per	
	conto terzi, compreso il trasporto scolastico e	
	l'assistenza ai relativi utenti; noleggio anche in	
	forma gratuita di attrezzature, macchinari ed automezzi	
	di proprietà della cooperativa medesima;	
	15) organizzazione, gestione della raccolta, della	
	trasformazione, del trasporto e della	
	commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari,	
	ittici, etc. così come di materiali quali carta,	
	alluminio, rame, vetro, plastica, etc.	

	16) gestione in proprio o per conto terzi di aree	
	aeroportuali, portuali, arenili, specchi d'acqua, etc.	
	e di relativi servizi ed attività ad essi concernenti;	
	17) organizzazione e gestione di attività commerciali di	
	qualsiasi natura, al dettaglio e all'ingrosso,	
	strutturate e temporanee, comprese iniziative di	
	promozione e di svendita;	
	18) organizzazione e gestione di attività finalizzate alle	
	comunicazioni, telefoniche, telematiche, etc quali, a	
	titolo esemplificativo, phone center, call center,	
	internet point, etc;	
	19) organizzazione e gestione e realizzazione di iniziative	
	nel campo delle comunicazioni sociali quali: periodici	
	e quotidiani di vario genere; emittenti radiofoniche,	
	televisive, canali web-tv, reti net-tv, etc.; centri di	
	produzione e distribuzione di materiali e programmi a	
	supporto dei diversi mezzi di comunicazione;	
	20) organizzazione e gestione di servizi, uffici e/o	
	agenzie per la produzione di certificati, per il	
	disbrigo pratiche in genere presso uffici pubblici e	
	privati, per la riproduzione di materiale stampato	
	(copy center), per il supporto agli studi, per la	
	riproduzione e trascrizione di materiale audio e video,	
	etc.	
	21) organizzazione, gestione, produzione e	

	commercializzazione di energia proveniente da fonti	
	tradizionali ed alternative; realizzazione di impianti	
	fotovoltaici, impianti eolici, etc, servizi per la loro	
	manutenzione e controllo;	
	22)attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi	
	dell'art. 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999 n.374 e nei	
	limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti	
	indicati nell'art. 2 - comma 1 - del Decreto	
	Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze	
	13/12/2001 n. 485, limitatamente al servizio di	
	pagamento consistente nel trasferimento di fondi	
	attraverso la raccolta e la consegna delle	
	disponibilità da trasferire (money transfer), quanto	
	sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni	
	necessarie.	
	23)La cooperativa potrà comunque svolgere qualunque altra	
	attività in qualsiasi settore produttivo in grado di	
	concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate e comunque ritenuta utile al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	4.La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione	
	e l'erogazione dei servizi stessi.	
	5.La cooperativa potrà svolgere le attività sopra elencate	
	anche in collaborazione e/o convenzione con enti pubblici e	

	privati, con altre cooperative ed organizzazioni.	
	6.Potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte da	
	organismi internazionali dello Stato, della Regione, e	
	degli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi	
	disposti da Enti, Associazioni e organismi pubblici e	
	privati, della cultura e dell'informazione.	
	7.La Cooperativa potrà quindi stipulare convenzioni con Enti	
	pubblici e privati, con particolare riferimento allo Stato,	
	Regioni, Province, Comuni, IPAB, UU.SS.LL, nonché alle	
	Università e alle scuole di ogni ordine e grado e agli enti	
	che affiancano per i servizi ad esse relative.	
	8.La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai	
	medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione	
	esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, in	
	altre imprese, consorzi o enti sotto	
	qualsiasi forma costituite, anche con la	
	qualifica di impresa sociale, specie se	
	svolgono attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale, non a scopo	

	di alienazione e comunque senza che si	
	configuri operatività nei confronti del	
	pubblico;	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed	
	Organismi economici, consortili e fideiussori	
	diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) costituire ed essere socia di società per	
	azioni ed a responsabilità limitata ai fini	
	del conseguimento degli scopi sociali della	
	Cooperativa;	
	d) concedere avalli cambiali, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti	
	cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore	
	di altre Cooperative.	
	9. La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del	
	risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto	
	previsto dalle disposizioni vigenti; le modalità di	
	esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito	
	regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di	

	risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme	
	consentite dalla legge.	
	10.La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	11.La cooperativa potrà emettere titoli di debito ai sensi	
	delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	12.La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	al potenziamento aziendale.	
	13.La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice	
	civile, con la preventiva autorizzazione della Assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 - Requisiti dei soci	
	1.Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato,	
	ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla	

	legge.	
	2.I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle	
	prestazioni mutualistiche della Cooperativa.	
	3.Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone	
	fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare	
	coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, i soggetti	
	previsti dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni	
	ed integrazioni e le persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della Legge 381/91, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, coloro che intendono comunque	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali, nonché gli	
	esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti	
	alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, questi	
	ultimi ai sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91.	
	4.Coloro i quali non abbiano i requisiti per una dimostrata	
	capacità professionale potranno essere ammessi nella	
	categoria dei soci speciali di cui al successivo articolo	
	10 del presente Statuto.	
	5.I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n.	
	142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla Cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, per casi	
	eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un	

	ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia,	
	(compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui	
	contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.	
	6.I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la	
	Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da	
	apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata	
	legge n. 142/01 e successive modificazioni.	
	7.In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale.	
	8.Possono essere infine ammesse le persone giuridiche	
	pubbliche e private i cui scopi o i cui interessi non siano	
	in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione e controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa e che abbiano previsto nel loro statuto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	Cooperative Sociali.	
	9.Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che,	
	esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta,	
	imprese identiche od affini a quella esercitata dalla	
	Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività	

	concorrente o in contrasto con quella svolta dalla	
	Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 7 - Ammissione di nuovi soci	
	1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta,	
	che dovrà contenere:	
	a) indicazione del nome, cognome, residenza e data	
	di nascita, codice fiscale;	
	b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	propria qualificazione o capacità professionale	
	maturata, delle specifiche competenze possedute,	
	con riferimento alle attività di cui all'oggetto	
	sociale ed ai requisiti di cui al precedente	
	articolo 6;	
	c) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che	
	intende instaurare in conformità al presente	
	statuto e all'apposito regolamento, dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	d) indicazione del settore in cui intende operare il	
	socio da ammettere nella categoria dei soci	
	speciali;	
	e) il numero di azioni che intende sottoscrivere, in	
	misura comunque non inferiore a quanto	
	periodicamente stabilito dall'Assemblea ordinaria	

	dei soci, né superiore al limite massimo fissato	
	dalla legge, nonché l'impegno a versare	
	l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	f) dichiarazione di attenersi al presente statuto,	
	ai regolamenti interni ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, nonché	
	di approvare specificamente la clausola	
	compromissoria di cui ai successivi articoli 55-	
	56;	
	g) ogni altra informazione eventualmente richiesta	
	dal Consiglio di Amministrazione al fine di	
	accertare l'esistenza dei requisiti per	
	l'ammissione.	
	2. Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia	
	del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione	
	alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.	
	3. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause	
	di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera	
	sulla domanda.	
	4. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve	
	essere coerente con la capacità della Cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le	

	strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.	
	5.La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori,	
	nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del	
	nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e sia	
	stato versato l'eventuale sovrapprezzo.	
	6.In caso di rigetto della domanda di ammissione, il	
	Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni,	
	motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli	
	interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere ad un organo composto da tre	
	persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata	
	esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla	
	assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero	
	attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui	
	l'organo si pronunci in modo difforme da quello del	
	Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le	
	procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.	
	7.Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	8.A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio	
	cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore	

	ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ultimo	
	aderisce in forma scritta alla relativa disciplina	
	contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 6.	
	Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci	
	1.I soci cooperatori sono obbligati:	
	a.a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le	
	modalità previste dal successivo articolo 27;	
	b.a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta degli amministratori;	
	c.a versare la tassa di ammissione eventualmente	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura	
	comunque tale da non costituire ostacolo	
	all'ammissione di nuovi soci;	
	d.ad osservare il presente statuto, i regolamenti	
	interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e.a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,	
	prestando la propria attività lavorativa in	
	Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa	
	stessa e comunque conformemente alle condizioni	
	previste da regolamento interno e/o da contratto.	
	Art. 9 - Divieti	

	1.È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali od esercitino un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo	
	scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle	
	condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.	
	Art. 10 - Soci speciali	
	1.Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione; il consiglio di amministrazione può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	debbono iniziare, completare o integrare la loro formazione	
	in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	2.La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	a)la durata del periodo di formazione del	
	socio speciale;	
	b)i criteri e le modalità attraverso i	
	quali si articolano le fasi di	

	formazione	nell'assetto produttivo
	della cooperativa;	
	c) le azioni che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore ai tre quinti dell'ammontare	
	delle azioni previste per i soci	
	cooperatori ordinari.	
	3. Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il	
	ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura	
	inferiore ai soci cooperatori ordinari anche in relazione	
	ai costi della formazione finalizzata all'inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale o di emissione di strumenti	
	finanziari.	
	4. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	5. Il socio speciale può essere rappresentato solo da altro	
	socio speciale e non può rappresentare più di un altro	
	socio appartenente alla stessa categoria di soci.	
	6. Il socio appartenente alla categoria speciale non può	
	essere eletto nel consiglio di amministrazione della	

	cooperativa.	
	7.I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del	
	codice civile.	
	8.I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	9.I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	10.Alla data di scadenza del periodo di formazione che non	
	potrà essere di durata superiore a cinque anni, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la propria formazione,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	
	11.In tal caso, il consiglio di amministrazione deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità	

	e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	12.In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il	
	consiglio di amministrazione può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 13.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	1.La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, ove	
	non esplicitamente derogato, sia quello ordinario che	
	quello speciale, si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 12 - Recesso	
	1.Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla	
	Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o	
	per qualsiasi altra ragione o causa.	
	2.Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che intende	
	cedere le proprie azioni secondo le modalità e i termini	
	previsti dal successivo articolo 28.	
	3.Il recesso non può essere parziale.	
	4.La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla	
	Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con	
	lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	5.Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro	

	sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui	
	ai successivi articoli 55-56.	
	6. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo	
	il rispetto del termine di preavviso previsto per le	
	dimissioni dal rapporto di lavoro.	
	7. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina	
	la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa	
	e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	8. In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare	
	la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al	
	momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli	
	amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio	
	recedente da tale obbligo.	
	Art. 13 - Esclusione	
	1. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti dei soci cooperatori:	
	a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti	

	di ammissibilità e/o non siano più in	
	condizioni, per qualsiasi causa, di	
	partecipare al conseguimento degli scopi	
	sociali	
	b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	c) che vengano a trovarsi in una situazione di	
	incompatibilità prevista dall'articolo 6;	
	d) che non ottemperino alle obbligazioni	
	derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti interni, dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali o	
	dal rapporto mutualistico con gravi	
	inadempienze, che non consentano la	
	prosecuzione del rapporto sociale;	
	e) che, senza giustificato motivo e pur dopo	
	formale sollecitazione e diffida, si rendano	
	morosi, oltre che nel versamento delle	
	azioni sottoscritte, altresì nel pagamento	
	dei debiti eventualmente contratti verso la	
	Cooperativa per qualsiasi titolo;	
	f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino	
	di prestare la propria attività lavorativa o	
	che nell'esecuzione di quest'ultima violino	

	gli obblighi previsti da regolamento interno	
	e/o da contratto con gravi inadempienze ai	
	sensi dell'art. 1455 Codice Civile;	
	g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni	
	dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto	
	tale rapporto con la Cooperativa per mutuo	
	consenso, salva, in questi casi, la facoltà	
	del Consiglio di Amministrazione di	
	astenersi dal deliberare l'esclusione in	
	considerazione delle caratteristiche del	
	rapporto di lavoro risolto, dei motivi della	
	sua risoluzione nonché delle esigenze	
	dell'impresa sociale;	
	h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro	
	subordinato con la cooperativa, subiscano un	
	licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) il cui rapporto di lavoro diverso da quello	
	subordinato sia risolto dalla Cooperativa	
	per loro inadempienza;	
	j) che violino uno o più dei divieti di cui al	
	precedente articolo 9;	
	k) che svolgano, o tentino di svolgere,	
	attività in concorrenza o contraria agli	

	interessi sociali;	
	l) che in qualunque modo arrechino danni alla	
	Cooperativa;	
	m) che vengano condannati con sentenza penale	
	irrevocabile per delitti contro la persona,	
	per delitti contro il patrimonio, per	
	delitti contro la pubblica amministrazione o	
	per delitti concernenti la violazione delle	
	norme che vietano l'utilizzo di sostanze	
	stupefacenti;	
	n) che violino le norme del Codice Etico	
	aziendale adottato dalla cooperativa.	
	2.L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti dei soci ammessi alla	
	categoria speciale di cui all'articolo 10 che non abbiano	
	rispettato i doveri inerenti la formazione, non arrivando	
	al conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	
	3.L'esclusione può essere deliberata inoltre nei confronti	
	dei soci cooperatori che abbiano maturato il diritto di	
	fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia.	
	4.Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei	
	casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze	

	commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non	
	inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare	
	giustificazioni verbali o scritte.	
	5.Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci	
	cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per	
	il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo	
	all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente	
	causati alla Cooperativa.	
	6.La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione	
	nella stessa deliberazione di esclusione in misura che	
	potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un	
	minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che non	
	potrà mai superare l'intero importo delle azioni	
	sottoscritte.	
	7.Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno	
	devolute, su deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	8.L'esclusione ha effetto con il ricevimento della	
	comunicazione del relativo provvedimento.	
	9.Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa	
	e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 14 - Controversie in materia di recesso o esclusione	

	1.Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono	
	oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2.Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere ad un	
	organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni	
	con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato	
	dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni	
	ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui	
	l'organo si pronunci in modo difforme da quello del	
	Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le	
	procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.	
	Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	1.I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per	
	liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad	
	essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per	
	ristorno, ai sensi del successivo articolo 31.	
	2.La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il	
	socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al	
	comma precedente.	

	3.La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.	
	4.Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio, salvi gli effetti	
	della compensazione con ogni eventuale credito liquido	
	della cooperativa e della eventuale penale deliberata a	
	carico dei soci cooperatori esclusi.	
	5.Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi	
	dell'art. 2545 - sexies C.C. la liquidazione o rimborso,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in	
	più rate entro il termine di cinque anni.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	1.In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno	
	diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le	
	modalità previste dal precedente articolo, nonché al	
	pagamento dei dividendi maturati, con riferimento	
	all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte.	
	Art. 17 - Richiesta di rimborso	
	1.I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del	
	socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto	
	il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Le azioni per le quali non sarà richiesto il	

	rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla	
	riserva legale.	
	TITOLO IV - SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 - Ammissione di nuovi soci	
	1.A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, possono	
	essere ammessi come soci volontari coloro che intendono	
	prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a	
	favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali della medesima.	
	2.Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	3.Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	-nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza, codice fiscale;	
	-indicazione della propria attività di	
	lavoro;	
	-dichiarazione di attenersi al presente	
	statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	-numero delle azioni che intendono	
	sottoscrivere, in misura comunque non	

	inferiore a quanto periodicamente stabilito	
	dalla assemblea dei soci, né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge per i	
	soci cooperatori;	
	-precisazione delle prestazioni di	
	volontariato disponibili, e del luogo di	
	prestazione, a titolo gratuito, per la	
	Cooperativa.	
	4.Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	5.In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata.	
	6.Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la	
	propria attività di volontariato sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti	
	verso la medesima, così come previsto dal regolamento	
	interno.	
	7.Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un	
	mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa	

	medesima nei casi previsti dal precedente art. 13,	
	compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto	
	sociale.	
	8.Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti per	
	i soci cooperatori.	
	TITOLO V - SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI	
	DI DEBITO	
	CAPO I - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 19 - Soci Sovventori	
	1.Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge	
	n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi	
	sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere	
	ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone	
	giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	2.Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta	
	contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza e codice fiscale ovvero, qualora si tratti di	
	persona giuridica, denominazione sociale e sede legale;	
	numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad	

	osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra	
	ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che	
	delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.	
	3.Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare	
	il Consiglio di Amministrazione, che provvede	
	all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.	
	4.I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni	
	sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo articolo 27, all'osservanza dello statuto e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	5.Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla	
	Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437	
	Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia	
	decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento	
	eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera	
	l'emissione delle azioni di sovvenzione.	
	6.In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini	
	stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio	
	sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da	
	liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso	
	delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non	
	superiore a quanto effettivamente versato per liberare le	

	azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per	
	rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 31.	
	7.Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non	
	sono comunque rimborsabili.	
	8.Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,	
	la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	CAPO II - AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Art. 20 - Azionisti di partecipazione cooperativa	
	1.Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione	
	dell'Assemblea ordinaria, le procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 5	
	della Legge n. 59/92, con la stessa deliberazione,	
	essa potrà emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa secondo le modalità e le condizioni	
	previste dalle leggi vigenti, comunque per un	
	ammontare non superiore al valore contabile del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio	
	certificato e depositato presso il Ministero del	
	Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	2.Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in	
	misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e	

	nei termini fissati dall'Assemblea predetta.	
	3.I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come	
	soci della Cooperativa.	
	4.Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte	
	con le modalità e nei termini previsti dal successivo	
	articolo 27; all'osservanza dello statuto e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	5.In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso	
	delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto	
	compatibile, nei modi e nei termini previsti per la	
	liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.	
	6.Le somme eventualmente versate a titolo di	
	sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili.	
	7.Per quanto non espressamente previsto dal presente	
	statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione	
	cooperativa è disposta, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà	
	determinare altresì l'eventuale durata minima del	
	rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del	
	diritto di recesso.	
	CAPO III - ALTRI SOCI FINANZIATORI	
	Art. 21 - Ammissione di altri soci finanziatori	

	1.Possono essere ammessi come soci finanziatori della	
	Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice	
	Civile, i sottoscrittori di altri strumenti	
	finanziari, oltre a quelli previsti dagli articoli 4,	
	5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti	
	Capi I e II.	
	Art. 22 - Emissione delle azioni e diritti amministrativi	
	1.L'emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di	
	esercizio del diritto di opzione dei soci sulle	
	azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli	
	amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in	
	conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e	
	2441 del Codice Civile. e in considerazione dei	
	limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere	
	b) e c) dell'articolo 2514 del Codice Civile,	
	autorizzazione che dovrà essere specificata su	
	proposta motivata degli amministratori stessi; gli	
	eventuali diritti amministrativi attribuiti ai	
	sottoscrittori delle azioni.	
	2.Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti	
	voti in qualità di sottoscrittori di strumenti	

	finanziari.	
	3.Ai soci finanziatori, in considerazione	
	dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale,	
	è riservata la nomina di almeno un amministratore e /	
	o un sindaco effettivo nonché di un liquidatore in	
	caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina	
	sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai	
	soliti soci finanziatori sulla base del regolamento	
	redatto dal Consiglio ed approvato dalla Assemblea	
	nella deliberazione di cui al comma successivo.	
	4.La deliberazione dell'Assemblea dei soci avente per	
	oggetto l'emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale	
	categoria di un numero maggiore di amministratori o	
	sindaci, purché non superiore ad un terzo dei	
	complessivi membri dell'organo.	
	5.La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 23 - Diritti patrimoniali	
	1.Le azioni dei soci finanziatori, di cui al presente Capo,	
	sono privilegiate nella ripartizione degli utili mediante	
	l'attribuzione di una remunerazione complessivamente non	
	inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della	
	legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali.	

	2.Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in	
	presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di	
	esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi	
	fino al settimo compreso.	
	3.Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni	
	dei soci cooperatori in misura superiore all'indice di cui	
	all'articolo 7 delle Legge 59/92 incrementato di 1,5 punti	
	percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni	
	dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.	
	4.La remunerazione delle azioni dei soci finanziatori deve	
	essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida	
	di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	5.La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può	
	essere superiore a due punti rispetto al limite previsto	
	per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del	
	Codice Civile.	
	6.La deliberazione di emissione può stabilire in favore delle	
	azioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai soci	
	cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti	
	annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	
	rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai soci	
	finanziatori medesimi.	
	7.La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabilire	
	il diritto di recesso dei soci finanziatori, oltre che nei	

	casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, qualora	
	sia decorso un periodo minimo di durata del loro rapporto	
	sociale, comunque non inferiore a tre anni.	
	8.In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli articoli 2437 -	
	bis e seguenti del Codice Civile.	
	9.Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o	
	rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art.	
	2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire	
	per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle	
	azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni	
	effettuate a favore delle stesse.	
	Art. 24 - Assemblee dei soci finanziatori	
	1.I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	2.Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	3.L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei possessori di azioni della categoria.	
	4.Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e	

	seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le	
	disposizioni del presente Statuto.	
	CAPO IV - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 25 - Obbligazioni	
	1.Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti	
	finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi	
	degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.	
	2.In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	Assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il	
	numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e	
	le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	
	-il termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso.	
	3.La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	4.All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle	
	norme di legge.	

	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI	
	Art. 26 - Patrimonio sociale	
	1. Il patrimonio sociale è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	a.i. da un numero illimitato di azioni	
	nominative, ciascuna del valore nominale di euro	
	25,00 (venticinque/00), sottoscritte dai soci	
	cooperatori e dai soci volontari;	
	a.ii. dalle azioni sottoscritte dai soci	
	sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4	
	della Legge n. 59/92;	
	a.iii. dalle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	a.iv. dalle azioni sottoscritte dai soci	
	finanziatori, di cui al Capo III del Titolo V del	
	presente statuto;	
	a.iv.b. dal fondo di riserva legale	
	a.iv.c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;	
	a.iv.d. dall'eventuale riserva divisibile;	
	a.iv.e. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo	
	azioni;	
	a.iv.f. da ogni altro fondo di riserva costituito o	

	previsto per legge.	
	2.Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in	
	natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343	
	del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori che	
	finanziatori.	
	3.Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente	
	assegnate.	
	4.Le riserve comunque costituite non possono essere	
	distribuite fra i soci cooperatori.	
	5.La riserva divisibile di cui alla lettera d. può essere	
	distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi	
	dai soci cooperatori, delle azioni di cui al CAPO III del	
	TITOLO V del presente statuto.	
	Art. 27 - Azioni	
	1.Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative.	
	2.Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori	
	immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della	
	deliberazione di ammissione e i relativi importi devono	
	essere versati nei modi e nei termini stabiliti con	
	delibera della Assemblea ordinaria dei Soci, adottata in	
	conformità alle disposizioni inderogabili di legge.	
	3.Le azioni sottoscritte dal socio volontario dovranno essere	
	versate dopo la ricevuta comunicazione della delibera di	

	ammissione nei modi e nei termini stabiliti con delibera	
	della assemblea ordinaria dei soci, adottata in conformità	
	alle disposizioni inderogabili di legge.	
	4.Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante	
	azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo	
	consentito dalla legge.	
	5.Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative;	
	le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere	
	anche al portatore, se interamente liberate.	
	6.Il valore nominale, le modalità ed i termini di	
	conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i	
	privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni,	
	saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della	
	loro emissione.	
	7.I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Capo III	
	del Titolo V del presente statuto, sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00	
	(duecentocinquanta/00) ciascuna; i versamenti sulle azioni	
	sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere	
	effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto	
	della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	8.La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in	
	conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore	
	nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni	

	sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai	
	soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori;	
	azioni sottoscritte dai soci finanziatori di cui al Capo	
	III del Titolo V del presente statuto; azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	9.Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa	
	avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi	
	dell'art. 2346, primo comma del Codice Civile.	
	Art. 28 - Divieto di trasferimento delle azioni dei soci	
	cooperatori e volontari	
	1.Il capitale sociale dei soci cooperatori e volontari è	
	costituito da azioni che sono sempre nominative e non	
	possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere	
	cedute a terzi con effetto verso la cooperativa.	
	2.È fatto salvo altresì il diritto dei soci cooperatori e	
	volontari di recedere, mediante raccomandata alla	
	cooperativa, con preavviso di 90 (novanta) giorni e non	
	prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio	
	nella cooperativa.	
	Art. 29 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori	
	1.Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione	
	cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra	
	vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni,	
	alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità	
	delle azioni di sovvenzione, al momento della loro	

	emissione.	
	2.Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al	
	Capo III del titolo V dello statuto, sono liberamente	
	trasferibili a terzi o ad altri soci, ad eccezione dei soci	
	cooperatori e volontari.	
	3.L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà	
	sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni	
	ai sensi dell'art. 2355 - bis del Codice Civile.	
	4.Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni	
	dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di	
	Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio	
	avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento di detta comunicazione.	
	TITOLO VII - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 30 - Esercizio sociale	
	1.L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di	
	ogni anno.	
	2.Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio	
	secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri	
	di prudenza.	
	3.Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente	
	le diverse gestioni mutualistiche.	
	4.Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella	

	relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari in conformità con il carattere	
	cooperativo della società; nella stessa relazione il	
	Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le	
	ragioni delle determinazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	5. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel	
	caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il	
	Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella	
	relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.	
	Art. 31 - Destinazione dell'utile	
	1. L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il	
	riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento	
	economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a	
	titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 - sexies del	
	Codice Civile e del successivo articolo 32. In tal caso,	
	l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei	
	trattamenti a titolo di ristoro operato dal Consiglio di	
	Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento	

	interno.	
	2.La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli	
	utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o	
	da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come	
	segue:	
	a.non meno della percentuale prevista	
	dall'articolo 2545 quater del codice civile	
	al fondo di riserva legale;	
	b.al fondo mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della Legge n. 59/92 e	
	successive modificazioni, nella misura di	
	legge;	
	c.all'eventuale aumento gratuito del	
	capitale sottoscritto e versato nei limiti	
	consentiti dalla legge in materia per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	d.un dividendo ai soci operatori e	
	volontari, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato,	
	qualora sussistano le condizioni di cui	
	all'art. 2545 - quinquies, secondo comma,	

	del Codice Civile;	
	e.un dividendo ai sottoscrittori degli	
	strumenti finanziari partecipativi previsti	
	dal Titolo V, nella misura stabilita dalla	
	legge, ovvero dal presente statuto, ovvero	
	dalla deliberazione assembleare di	
	emissione, ma comunque in misura non	
	superiore a due punti in più rispetto al	
	limite massimo di cui alla precedente	
	lettera d), qualora si tratti di soci	
	cooperatori;	
	f.all'eventuale fondo di riserva	
	divisibile, nella misura non superiore al 2%	
	(due per cento);	
	g.l'eventuale residuo a fondo di riserva	
	straordinaria.	
	3.In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà	
	deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al	
	fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da	
	destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	Art. 32 - Ristorno	
	1.L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene	
	effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro	

	prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.	
	2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo	
	loro una somma percentuale calcolata sull'importo annuo	
	della retribuzione lorda relativa esclusivamente alle ore	
	di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'esercizio	
	senza tenere conto di ulteriori indennità specifiche o voci	
	retributive aggiuntive o incentivi personali.	
	3. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori	
	ordinari:	
	a) mediante integrazione delle retribuzioni	
	complessive;	
	b) mediante emissione ed assegnazione	
	gratuita di nuove azioni ordinarie;	
	c) mediante distribuzione gratuita di azioni	
	di partecipazione cooperativa o di altri	
	strumenti finanziari, di cui al Titolo V.	
	4. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori	
	speciali di cui all'articolo 10 in misura inferiore ai soci	
	cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante	
	integrazione delle retribuzioni complessive.	
	TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI	
	COOPERATORI	
	Art. 33 - Trattamento economico	

	1.I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantità e qualità del	
	lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi	
	previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione	
	collettiva nazionale del settore o della categoria affine,	
	ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe	
	rese in forma di lavoro autonomo.	
	2.Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si	
	applica il rapporto concernente le differenze retributive	
	tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del decreto	
	legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	Art. 34 - Regolamento interno	
	1.In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa	
	di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello	
	associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai	
	sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	2.Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	

	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi	
	applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione	
	all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative	
	di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato.	
	Art. 35 - Trattamenti economici ulteriori - ristorno	
	1.L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo	
	stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di	
	maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in	
	accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali	
	del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei	
	lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può,	
	inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a	
	titolo di ristorno, così come previsto dal precedente	
	articolo 32.	
	2.Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea	
	ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi	
	aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori,	
	nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano,	
	forme di apporto, anche economico, alla soluzione della	
	crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi	

	consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di	
	carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza	
	dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	TITOLO IX - ORGANI SOCIALI	
	Art. 36 - Organi sociali	
	1.Sono Organi Sociali della Cooperativa:	
	a.l'Assemblea	
	b.il Consiglio di Amministrazione;	
	c. il Collegio Sindacale, se richiesto.	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA	
	Art. 37 - Convocazione	
	1.Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	2.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	mediante avviso contenente l'elenco delle materie da	
	trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	3.L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:	
	a)pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della	
	Repubblica o sul Corriere Adriatico o su Il	
	Resto del Carlino - edizione di Ancona o su	
	Il Messaggero - edizione di Ancona o, in	

	mancanza di questi, su altro quotidiano ad	
	equivalente tiratura e diffusione	
	territoriale, almeno quindici giorni prima	
	di quello fissato per l'Assemblea;	
	b) comunicato ai soci a mano o mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno almeno	
	otto giorni prima dell'Assemblea.	
	4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed	
	in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma	
	del presente articolo, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso	
	di convocazione delle Assemblee.	
	5. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	la maggioranza degli amministratori e dei sindaci	
	effettivi.	
	6. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo non	
	presenti.	
	7. In deroga all'articolo 2363 del Codice Civile, l'Assemblea	
	può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale,	

	purché nel territorio nazionale.	
	8.Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di	
	cui al precedente articolo 30.	
	9.L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere	
	luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 38 - Assemblea ordinaria	
	a.1.L'Assemblea Ordinaria:	
	a.1.1.approva il bilancio consuntivo con la relazione	
	degli Amministratori sulla Gestione;	
	a.1.2.approva il bilancio sociale in conformità con le	
	linee guida stabilite con decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali a norma del Decreto	
	Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	a.1.3.delibera l'eventuale distribuzione di ristorni	
	ai soci cooperatori;	
	a.1.4.provvede alla nomina degli amministratori,	
	previa determinazione del loro numero e della durata	
	del loro mandato, nonché alla loro revoca, fatta	
	salva l'eventuale riserva di nomina a favore di	

	sottoscrittori di strumenti finanziari;	
	a.1.5.determina la misura dei compensi da	
	corrispondersi agli amministratori per la loro	
	attività collegiale, tenendo conto di quanto previsto	
	dalla lettera a) comma 2, articolo 3 del Decreto	
	Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	a.1.6.provvede alla nomina, se obbligatoria per legge	
	o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei	
	componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi	
	il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;	
	a.1.7.conferisce e revoca, sentito il Collegio	
	Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo	
	contabile e determina il corrispettivo relativo	
	all'intera durata dell'incarico, ai sensi	
	dell'articolo 2409 - quater del Codice Civile;	
	a.1.8.delibera sulla responsabilità degli	
	amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato	
	del controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 -	
	bis del Codice Civile;	
	a.1.9.approva tutti i regolamenti interni e, con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria,	
	quello disciplinante il rapporto mutualistico;	
	a.1.10.delibera, con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la	

	soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514	
	del Codice Civile;	
	a.1.11.delibera, secondo le previsioni dell'apposito	
	regolamento interno, piani di crisi aziendale,	
	stabilendo forme di apporto anche economico da parte	
	dei soci cooperatori per la soluzione della crisi	
	stessa, nonché eventuali trattamenti economici	
	ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente art. 35;	
	a.1.12.delibera l'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dai Capi I e II del Titolo V del presente	
	statuto;	
	a.1.13.delibera la costituzione di appositi fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od	
	il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare	
	complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo	
	di durata del rapporto sociale del socio sovventore;	
	l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di	
	ammissione a socio sovventore, oltre a quanto	
	previsto dall'articolo 19; il valore nominale di	
	ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare	
	dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini	
	di esecuzione dei conferimenti; i diritti	
	patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti	
	alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni	

	che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra	
	caratteristica delle azioni medesime;	
	a.1.14.delibera l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	e all'ammodernamento aziendale e l'emissione di	
	azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la	
	durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle	
	azioni da emettere, il loro valore nominale e	
	l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche	
	di tali azioni nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge; approva, in sede di	
	approvazione del bilancio, gli stati di attuazione	
	dei programmi pluriennali, previo parere	
	dell'assemblea speciale degli azionisti di	
	partecipazione cooperativa;	
	a.1.15.delibera sul numero di azioni minime che	
	dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e	
	dai soci volontari;	
	a.1.16.provvede alla nomina dell'organo di cui agli	
	articoli 7, comma 6 e 14, comma 2 determinando la	
	durata e la corresponsione di eventuali compensi in	
	caso di attivazione su controversie promosse dai	
	soci.	
	2.L'azione sociale di responsabilità contro gli	
	amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere	

	esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	3.L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente	
	statuto nonché sottoposta al suo esame dagli	
	amministratori.	
	Art. 39 - Assemblea straordinaria	
	1.L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria,	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo	
	scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina,	
	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su	
	ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie	
	riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo	
	2365, secondo comma, del Codice Civile, alla competenza del	
	Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti	
	dagli articoli 2505 e 2505 - bis del Codice Civile;	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;	
	l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto	
	alle disposizioni normative; il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio nazionale.	
	2.L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione	
	degli strumenti finanziari di cui ai Capi III e IV del	

	Titolo V del presente statuto.	
	Art. 40 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	1.In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari	
	della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della	
	Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente	
	con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci	
	presenti e/o rappresentati.	
	2.In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera	
	validamente con la maggioranza favorevole dei voti	
	spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre	
	l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando	
	siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano	
	titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i	
	soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera	
	validamente con la maggioranza favorevole dei voti	
	spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	3.In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche,	
	risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che	
	avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza,	
	fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in	
	Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in	

	apposito regolamento interno.	
	Art. 41 - Modalità delle votazioni	
	1.Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	2.È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere,	
	con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per	
	corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai	
	sensi dell'articolo 2538, ultimo comma del Codice Civile.	
	3.In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte	
	diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i	
	voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai	
	fini della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	Art. 42 - Intervento - voto - rappresentanza	
	1.Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e	
	volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da	
	almeno novanta giorni e che non siano in mora con i	
	versamenti delle azioni sottoscritte.	
	2.Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo	
	voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	3.I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni	
	dieci componenti la propria base sociale, sino ad un	
	massimo di cinque voti.	
	4.Hanno altresì diritto di voto:	
	-i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da	

	almeno sei mesi; essi possono avere diritto ciascuno a	
	più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto	
	meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento	
	dell'emissione delle azioni;	
	-i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al	
	Capo III del Titolo V del presente statuto, dotati di	
	diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla	
	deliberazione della loro emissione; essi hanno diritto	
	ciascuno a più voti proporzionalmente al numero delle	
	azioni sottoscritte.	
	5.In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui	
	al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente più	
	di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea	
	generale.	
	6.Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti	
	automaticamente entro la misura consentita, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portato.	
	7.Ogni socio, ad eccezione dei soci operatori speciali di	
	cui all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente	

	alla stessa categoria, purché non amministratore né	
	sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad	
	un massimo di dieci soci.	
	8.Le deleghe debbono essere conferite per iscritto,	
	menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli	
	atti sociali.	
	9.Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo e gli organismi periferici delle	
	medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare	
	coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	Art. 43 - Assemblee separate	
	1.Le assemblee saranno svolte separatamente ove ricorrano i	
	presupposti di cui all'articolo 2540, secondo comma, del	
	Codice Civile o se delibererà in tal senso l'Assemblea dei	
	Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a	
	partire dalla prima assemblea successiva.	
	2.In tal caso le assemblee, che non riguarderanno materie	
	specifiche o particolari categorie di soci, saranno svolte	
	separatamente tenendo conto delle modalità che verranno	
	stabilite in apposito regolamento interno che verrà	
	approvato dalla Assemblea ordinaria dei Soci su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà in ogni	
	caso essere informato ai principi e criteri di seguito	

	indicati:	
	-le assemblee separate saranno convocate dal	
	Consiglio di Amministrazione nei modi e nei	
	termini previsti per l'assemblea generale;	
	-il termine del preavviso dovrà essere	
	rispettato per la prima assemblea separata;	
	-allo scopo di facilitare la partecipazione	
	e, conseguentemente, la convocazione e lo	
	svolgimento delle assemblee separate, i soci	
	della Cooperativa dovranno essere	
	raggruppati in sezioni con riferimento alle	
	zone ove esistano sedi secondarie o filiali;	
	-tali sezioni potranno essere create anche in	
	zone prive delle strutture suddette, quando	
	per numero di soci ed importanza della	
	attività sia ritenuto opportuno dagli organi	
	della Cooperativa;	
	-le assemblee separate verranno svolte nei	
	Comuni nei quali la Cooperativa ha attivato	
	una sede secondaria per la gestione delle	
	attività in un determinato territorio,	
	invitando tutti i soci appartenenti alla	
	sezione con un limite minimo di 100 (cento)	
	soci;	
	-i soci iscritti a sezioni collegate a sedi	

	secondarie o filiali con un numero di soci	
	inferiore a 100 (cento) saranno invitati	
	alla assemblea separata della sede	
	secondaria o filiale più vicina	
	geograficamente;	
	-tutte le norme previste per lo svolgimento	
	della assemblea generale, ordinaria o	
	straordinaria, si applicheranno alle	
	assemblee separate;	
	-le assemblee separate dovranno deliberare	
	sugli argomenti posti in discussione e	
	nominare i delegati, che dovranno essere	
	soci, alla successiva assemblea generale dei	
	delegati in misura pari a uno ogni venti	
	soci presenti o rappresentati o frazione di	
	venti, comprendendo tra questi la nomina di	
	eventuali soci dissenzienti rispetto alla	
	maggioranza nella stessa misura di uno ogni	
	venti soci dissenzienti presenti o	
	rappresentati o frazione di venti;	
	-l'assemblea generale dei soci delegati avrà	
	luogo nel Comune in cui la società ha la	
	sede legale;	
	-l'assemblea generale dei soci delegati verrà	
	convocata dal Consiglio di Amministrazione	

	con i criteri, i termini e le modalità	
	previste per la convocazione della Assemblea	
	Ordinaria dei Soci;	
	-le modalità di partecipazione all'assemblea	
	generale dei soci delegati saranno quelle	
	previste per la partecipazione alla	
	assemblea dei soci di cui all'articolo 42,	
	ad eccezione di quanto previsto in materia	
	di deleghe;	
	-alla assemblea generale dei delegati	
	potranno assistere, senza diritto di voto o	
	di intervento, anche i soci che hanno preso	
	parte alle assemblee separate.	
	Art. 44 - Assemblee degli azionisti di partecipazione	
	cooperativa	
	1.Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno	
	diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.	
	2.Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata	
	dall'articolo 6 della Legge n. 59/92 e successive	
	modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante	
	comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla	
	predetta norma di legge.	
	3.All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme previste per le Assemblee generali dei soci.	
	Art. 45 - Presidenza della Assemblea	

	1.L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	2.La nomina del segretario è fatta dal Presidente	
	dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente	
	con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3.Il segretario può essere un non socio.	
	4.L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di	
	necessità, due scrutatori.	
	5.Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	6.Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	7.Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve	
	essere redatto dal notaio.	
	8.I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti	
	a proprie spese.	
	SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 46 - Nomina - Composizione - Durata	

	1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di	
	consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un	
	massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea.	
	2. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci	
	cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone	
	fisiche, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori e	
	tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche.	
	3. Gli eventuali amministratori non soci dovranno essere	
	scelti tenendo conto sia di quanto stabilito dal Decreto	
	Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 che dei seguenti	
	requisiti:	
	- di onorabilità, che non ricorre se i soggetti	
	interessati si trovano in una delle seguenti	
	situazioni:	
	1. stato di interdizione legale ovvero	
	interdizione temporanea dagli uffici	
	direttivi delle persone giuridiche e delle	
	imprese e, comunque, tutte le situazioni	
	previste dall'art. 2382 del codice civile;	
	2. assoggettamento a misure di	
	prevenzione disposte dall'autorità	
	giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre	
	1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965,	

	n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n.	
	646, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, salvi gli effetti della	
	riabilitazione;	
	3.condanna con sentenza definitiva, passata in	
	giudicato, salvi gli effetti della	
	riabilitazione:	
	1)alla reclusione per uno dei delitti	
	previsti nel titolo XI del libro V del	
	codice civile e nel regio decreto 16	
	marzo 1942, n.267;	
	2)alla reclusione per un tempo non	
	inferiore ad un anno per un delitto	
	contro la pubblica amministrazione,	
	contro la fede pubblica, contro il	
	patrimonio, contro l'ordine pubblico,	
	contro l'economia pubblica ovvero per un	
	delitto in materia tributaria;	
	-di professionalità, che ricorre in presenza di	
	esperienza di almeno tre anni dell'esercizio di una o	
	più delle seguenti attività:	
	1)attività di amministrazione, direzione o controllo a	
	favore di società cooperative o loro consorzi;	
	2)attività professionali in materie attinenti al settore	
	della cooperazione sociale;	

	-indipendenza, che ricorre in termini di assenza di	
	analoghe funzioni amministrative in altre società	
	cooperative sociali.	
	4.Agli amministratori soci si applicano i soli requisiti di	
	onorabilità e la sopravvenuta assenza dei requisiti di	
	onorabilità ed indipendenza comporta la decadenza dalla	
	carica.	
	5.Non possono essere nominati amministratori i soggetti di	
	cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del Decreto	
	Legislativo 165/2001.	
	6.Ai soci finanziatori, se esistenti, in considerazione	
	dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è	
	riservata la nomina di almeno un amministratore.	
	7.Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soli soci finanziatori.	
	8.La deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione	
	delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere	
	la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore	
	di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un	
	terzo degli amministratori.	
	9.Non possono essere nominati consiglieri soggetti che	
	abbiano subito condanne con sentenza penale irrevocabile	
	per delitti contro la persona, per delitti contro il	
	patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione	
	o per delitti concernenti la violazione delle norme che	

	vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti.	
	10.Gli amministratori restano in carica da uno a tre	
	esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta	
	dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	11.Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice	
	Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi	
	negli organi di amministrazione di altre imprese a	
	condizione che essi siano formalmente autorizzati da	
	apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione	
	della Cooperativa.	
	12.La mancanza di tale atto deliberativo comporta la	
	decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	13.Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso	
	dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di	
	particolari cariche in conformità del presente statuto,	
	tenendo conto, di quanto previsto dalla lettera a) comma 2,	
	articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017	
	e successive modificazioni ed integrazioni.	
	14.Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	15.Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo,	

	determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno	
	essere oggetto di delega, oltre alle materie previste	
	dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	16.Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di	
	Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	17.Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo	
	informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi	
	delegati che in Consiglio siano fornite informazioni	
	relative alla gestione della società.	
	Art. 47 - Convocazione	
	1.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due	
	consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.	
	2.La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica,	
	in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano	

	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	3.Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	4.Le votazioni sono palesi.	
	5.Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti	
	comporta la reiezione della proposta.	
	6.Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il	
	Presidente ne accerti la necessità, possono essere	
	validamente tenute in video - conferenza o in audio -	
	conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri	
	intervenuiti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale nella	
	trattazione degli argomenti discussi, che sia loro	
	consentito lo scambio di documenti relativi a tali	
	argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel	
	relativo verbale.	
	7.Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio	
	si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente	
	e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove	
	richiesto.	
	8.Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	

	una determinata operazione della Cooperativa, precisandone	
	la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta	
	di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio	
	di Amministrazione.	
	9.In tali casi, la deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la	
	convenienza per la Cooperativa dell'operazione.	
	Art. 48 - Competenza e riunioni	
	1.1.Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via	
	esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al	
	Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo	
	meramente esemplificativo:	
	1.1.a.curare l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	1.1.b.redigere il bilancio consuntivo e la	
	relazione ad esso, conformemente alle norme di	
	legge in materia ed a quanto previsto del presente	
	statuto;	
	1.1.c.redigere il bilancio sociale;	
	1.1.d.predisporre il bilancio preventivo entro	
	la fine del periodo precedente al periodo previsto;	
	1.1.e.gestire il collocamento delle azioni di	
	sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché	

	degli altri strumenti finanziari affidato alla sua	
	competenza dalla legge o dal presente statuto;	
	1.1.f.compilare i regolamenti interni;	
	1.1.g.stipulare tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere inerenti l'attività sociale;	
	1.1.h.deliberare e concedere avalli cambiari,	
	fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi	
	forma per facilitare l'ottenimento del credito agli	
	enti o società, cui la Cooperativa aderisce;	
	1.1.i.deliberare su tutte le altre materie di	
	cui al quarto comma dell'articolo 5;	
	1.1.j.conferire procure, sia generali che	
	speciali, ferma la facoltà attribuita al	
	Presidente;	
	1.1.k.nominare un direttore, determinandone le	
	funzioni e la retribuzione;	
	1.1.l.stipulare i contratti di costituzione e	
	partecipazione ai Gruppi Cooperativi Paritetici di	
	cui all'articolo 2545 - septies del Codice Civile,	
	su mandato della Assemblea dei Soci;	
	1.1.m.assumere e licenziare i dipendenti della	
	Cooperativa, fissandone le mansioni e le	
	retribuzioni;	
	1.1.n.approvare le norme del Codice Etico	
	Aziendale e provvedere agli adempimenti in esso	

	previsti;	
	1.1.o.deliberare circa l'ammissione, il recesso	
	e l'esclusione dei soci, nonché le penali da	
	applicarsi ai soci esclusi;	
	1.1.p.comminare le sanzioni disciplinari	
	previste dal regolamento interno ai soci	
	cooperatori inadempienti;	
	1.1.q.promuovere la costituzione di Consorzi o	
	aderire a quelli promossi da altre cooperative,	
	compilando od approvando i progetti di statuto	
	relativi, determinando le quote di capitale da	
	sottoscrivere e nominando i delegati;	
	1.1.r.deliberare e compiere tutti gli atti e	
	tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta	
	eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni	
	di legge o del presente statuto, siano riservati	
	all'Assemblea generale.	
	2.Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a	
	deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente	
	articolo 39, ferma restando l'applicazione dell'articolo	
	2436 del Codice Civile in materia di deposito, iscrizione e	
	pubblicazione delle modificazioni.	
	Art. 49 - Sostituzione degli amministratori	
	2.1.In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il	

	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del Codice Civile scegliendo i nuovi	
	amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria,	
	cui appartenevano gli amministratori da sostituire.	
	Art. 50 - Potere di esame delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione	
	1.I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del	
	numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare,	
	attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il	
	libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se	
	esiste.	
	Art. 51 - Presidente	
	1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	2.Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	3.Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	

	4.Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al	
	Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con	
	speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.	
	5.Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i	
	consiglieri.	
	6.In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte	
	le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	7.Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle	
	società costituite da un unico socio persona fisica, gli	
	enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di	
	cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30	
	marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO LEGALE	
	Art. 52 - Nomina - Composizione - Durata	
	1.Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal	
	secondo e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive	
	modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti	
	finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea	
	dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.	
	2.Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei	

	requisiti di legge.	
	3.Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa	
	Assemblea.	
	4.I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	5.La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio è stato	
	ricostituito.	
	Art. 53 - Competenza e riunioni	
	1.Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	2.Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo	
	contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo	
	comma del Codice Civile.	
	3.I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del	
	Comitato Esecutivo.	
	4.I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello	

	scopo mutualistico.	
	5.I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici.	
	6.Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	7.Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché	
	le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.	
	8.Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e	
	delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	9.Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Art. 54 - Controllo legale	
	1.Il controllo legale è esercitato da un revisore legale o da	
	una società di revisione iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	2.L'incarico di controllo legale è conferito dall'Assemblea,	
	sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	3.L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	

	4.Non possono essere incaricati del controllo legale e, se	
	incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati	
	nell'articolo 2409 - quinquies, primo comma del Codice	
	Civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni	
	di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della	
	medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.	
	5.Il revisore o la società incaricati del controllo legale:	
	1)verifica nel corso dell'esercizio e con	
	periodicità almeno trimestrale, la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture	
	contabili dei fatti di gestione;	
	2)verifica se il bilancio di esercizio e, ove	
	redatto, il bilancio consolidato	
	corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che	
	li disciplinano;	
	3)esprime con apposita relazione un giudizio	
	sul bilancio di esercizio e sul bilancio	
	consolidato, ove redatto.	
	6.Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis del	
	Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	

	Art. 55 - Clausola arbitrale	
	1.Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese	
	quelle insorte in materia di recesso, ad eccezione di	
	quelle insorte in materia di esclusione e di diniego alla	
	domanda di ammissione, e le altre relative	
	all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti, che dovessero	
	insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi	
	devono essere rimesse previo esperimento del tentativo di	
	conciliazione di cui al successivo art. 56, alla decisione	
	di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della	
	Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di	
	Ancona in conformità al suo Regolamento generale.	
	2.La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è	
	per essi vincolante, a seguito dell'accettazione	
	dell'incarico.	
	3.Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere comunicato con	
	lettera raccomandata entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si	
	intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della	
	controversia, con la precisazione dell'oggetto della	
	controversia.	

Art. 56 - Tentativo di conciliazione		
1.	Le controversie di cui all'art. 55 devono essere precedute	
	dal tentativo di conciliazione da esperire presso il	
	Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di	
	Ancona.	
2.	Il procedimento di conciliazione si avvia con il deposito	
	di una domanda presso la Segreteria del Servizio. La	
	presentazione della domanda di conciliazione interrompe il	
	termine di cui al terzo comma dell'art. 55. Al procedimento	
	di conciliazione si applicano il Regolamento di	
	Conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di	
	Commercio di Ancona, nonché l'art. 40 del Decreto	
	Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
TITOLO XI - REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA'		
PREVALENTE		
Art. 57 - Divieti		
1.	È fatto divieto di:	
a)	distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
b)	remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	

	c) distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	Art. 58 - Devoluzione patrimonio sociale	
	1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	2. Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa	
	saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni	
	nel seguente ordine: azionisti di partecipazione	
	cooperativa; sottoscrittori degli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo V - Capo III del presente statuto;	
	soci sovventori; soci volontari, soci cooperatori.	
	Art. 59 - Osservanza dei requisiti delle cooperative a	
	mutualità prevalente	
	1. Le clausole di cui agli articoli 57 e 58, primo comma non	
	possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né	
	ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto	
	osservate.	
	TITOLO XII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 60 - Scioglimento	
	1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i non soci, e ne stabilirà i poteri.	

94 di 95

=====

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,
certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N.,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale,
cartaceo conservato nella mia raccolta.

Ancona, 18/01/2019

F.to Vittorio Bortoluzzi

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.